

Oesterlen e Westergard, non si sono trovati d'accordo neppure nel definire le malattie professionali. L'Ufficio imperiale germanico si occupa fin dal 1888 a raccogliere dati statistici, ma non vi è ancora un materiale tecnico sufficiente per disciplinare questo ramo di rischi.

Adottando l'emendamento dell'onorevole Mecacci, che sostituisce le parole *dipendente dal lavoro*, alle nostre, *in occasione del lavoro*, si comprenderebbero nell'assicurazione non solo gli effetti delle lesioni traumatiche, ma anche le malattie professionali, che senza dubbio dipendono dal lavoro.

Infatti è a tutti noto che l'impiego esclusivo e continuato di una parte del corpo può portare deformazioni, crampi, ipertrofie; che la polvere, pericolosa nemica dell'operaio, provoca le affezioni degli organi respiratori; che la manipolazione del piombo genera malattie agli organi digestivi, e il gas irritante produce malattie d'occhi, e così via via.

Da ciò è chiaro che la definizione dell'onorevole Mecacci sarà, come egli disse, molto semplice, ma non è punto piana, e ognuno è in grado di vedere a quali conseguenze si giungerebbe adottandola.

La definizione che l'articolo 8 dà dell'infortunio risarcibile comprende i tre rapporti di tempo, di luogo e di causa, dei quali ho parlato, e l'articolo ottavo è spiegato e completato dall'articolo 2, che lo precede.

L'operaio ha diritto all'indennità se colpito nel tempo e luogo del lavoro da causa direttamente o indirettamente inerente alla organizzazione dell'industria a cui è addetto.

Ecco il concetto chiaro e limpido che nella nostra definizione si contiene. Vi si parla di « causa violenta » per comprendervi non solo le lesioni traumatiche, ma qualche cosa di più. Mi spiego con un esempio: uno sforzo dell'operaio nell'esercizio del suo lavoro, che gli produca un'ernia, una distrazione muscolare, è un infortunio violento e risarcibile, sebbene non prodotto da causa traumatica.

La definizione contenuta nell'articolo 8 è molto più comprensiva che non quella che si vorrebbe sostituire dagli onorevoli Campi e Mecacci.

Per queste ragioni prego la Camera di votare l'articolo 8 nella forma adottata dalla Commissione, giacchè qualunque delle tre forme proposte dagli onorevoli Mecacci, Campi e Peroni non farebbero che guastarla.

Compilandolo si tenne conto dei dubbi e delle incertezze che intorno alla definizione dell'infortunio erano sorti negli altri paesi, e si adottò da noi una definizione più chiara ed esplicita appunto per eliminare difficoltà nell'applicazione della legge.

Questa, come ogni altra definizione, può formare oggetto di critiche sottili; ma quando i critici non possono presentarcene una più chiara e più completa, noi non possiamo abbandonare una dizione lungamente meditata ed accuratamente compilata. (*Bene!*)

Presidente. Onorevole Mecacci...

Mecacci. Una parola sola all'onorevole relatore per fatto personale...

Presidente. Già, perchè solo a questo titolo può parlare.

Mecacci. ... perchè egli ha detto che ho male interpretata una formula del disegno di legge francese. Semplicemente su questo punto, sul modo che si adoprano le due espressioni: « *nel lavoro* » ed « *in occasione del lavoro* » rispondo.

L'onorevole relatore afferma, che si riferiscono tanto agli operai, quanto agli impiegati. Ed io gli dico: no; si riferiscono, distintamente, una agli operai e l'altra agli impiegati. E ve ne convincerei, se potessi qui ricorrere agli elementi illustrativi, se non alla giurisprudenza interpretativa.

Un'ultima cosa. Mi si è attribuito il concetto che io voglia accordare indennità anche per ragione di delitto e di caso fortuito. Sì, quando il delitto ed il caso fortuito sieno dipendenti dal lavoro, perchè allora si entra nel rischio professionale, al quale vuoi provvedere. Tutto ciò non lo posso dimostrare adesso, in questa breve replica, per un fatto personale. Ma peraltro concludo, che non avendo, nè l'onorevole ministro, nè l'onorevole relatore, portate alcun argomento atto a combattere efficacemente la mia proposta, io la mantengo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Noi siamo disposti a votare la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Mecacci, purchè egli consenta con noi a modificarla.

Campi. Chiedo di parlare.

Pipitone. Vediamo se possiamo trovarci d'accordo. Per parte nostra, quando saranno tolte le parole: « per causa violenta, » non cercheremo altro, perchè, a dir vero, l'espres-